

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BUFFONE, NUCCI, PUCCI ERNESTO, BISANTIS, BOVA, CASSIANI, FODERARO, VINCELLI, SPINELLA, REALE GIUSEPPE**

*Presentata il 5 marzo 1964*

**Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame affronta un problema quanto mai interessante e delicato. Sin dal 1923, al fine di preservare le bellezze panoramiche, la conservazione della fauna e della flora nelle zone dell'Altipiano della Sila, venne presentata una proposta di legge per la creazione di un parco nazionale. Sollecitazioni in tal senso vennero anche rivolte, sia alla Camera che al Senato, in occasione dell'approvazione della legge istitutiva dell'Opera valorizzazione Sila, ed ultimamente, su iniziativa dei senatori Spezzano, Militerni ed altri, presentata altra proposta oggi all'esame del Senato.

Da un approfondito esame della situazione, così come oggi si presenta il vasto Altipiano della Sila, dopo i cospicui interventi dello Stato, si evince chiaramente la necessità di varare un provvedimento organico il quale preveda il potenziamento e la protezione del bosco, l'incremento della fauna e lo sviluppo del patrimonio ittologico. Ciò renderebbe permanente un vasto movimento turistico suscettibile di sviluppi impensati.

L'iniziativa alberghiera in espansione, la rete stradale ben tenuta e ramificata, lo sviluppo del patrimonio dell'Azienda demaniale dello Stato a seguito degli imponenti acquisti di altro terreno disposti con fondi della legge Cassa e legge speciale Calabria, gli interventi

massicci da parte dello stesso Demanio e dell'Opera Sila per lavori di sistemazione e rimboschimento per migliaia di ettari; la presenza dei bacini idroelettrici dell'Ampolino-Arvo-Mucone e Savuto, sono la premessa certa per un ordinato potenziamento e sviluppo del turismo. A tutto ciò va aggiunta la grande novità rappresentata dall'insediamento permanente di centinaia di famiglie di assegnatari, divenuti oggi piccoli proprietari della riforma, che con la loro presenza e con le loro particolari esigenze pongono problemi nuovi che vanno affrontati e risolti se non si vuole esporre i sacrifici economici fin qui sopportati dall'intera comunità nazionale ad un fallimento certo.

Innanzitutto non si possono e non si debbono imporre limiti o barriere artificiali alla circolazione del bestiame. Una volta individuate, potenziate e sviluppate le zone pascolive bisognerà garantire tutte le agevolazioni possibili per gli allevamenti di bovini ed ovini restando l'economia pastorale la fonte principale di benessere per la famiglia contadina silana.

Non va dimenticato che con l'incremento del bosco si registra una minacciosa espansione dei lupi i quali durante questo inverno, in alcune zone, hanno fatto strage di bestiame spingendosi nei centri abitati dai contadini e persino fino alla centrale elettrica del Savuto

ove diversi capi sono stati abbattuti. La creazione di un parco nazionale chiuso favorirebbe naturalmente la crescita di tale specie di felini alla quale invece va data la caccia più spietata.

Occorre quindi procedere con iniziative moderne le quali, a parità di costo, diano il rendimento maggiore.

Non v'è dubbio alcuno che la Sila, più di ogni altra zona d'Italia, offre possibilità infinite per la creazione di una enorme bandita di caccia e pesca che funzioni da richiamo a vaste correnti di turismo interno ed anche internazionale. Tutta questa ricchezza in potenza va però disciplinata, aiutata, regolamentata onde evitare abusi e sperperi che a lungo andare finirebbero col neutralizzare le coraggiose iniziative in atto.

Difatti le ultime esperienze statistiche denunciano che il turismo in Sila si esercita nei soli mesi di luglio ed agosto. Le gravi spese generali per il funzionamento e la manutenzione dei centri alberghieri rendono altissimi i prezzi per una così breve stagione per cui si rischia di veder fallire tali encomiabili iniziative sul nascere. A ciò va aggiunto che una delle speranze dell'Ente di riforma era costituita dalla previsione che, durante determinati periodi dell'anno, le case degli assegnatari avrebbero potuto ospitare la gente che dalla Puglia e dalle grandi città avrebbe cercato il refrigerio della montagna per ritemprare il fisico e lo spirito. Ciò avrebbe integrato il bilancio della famiglia contadina determinando anche un mercato stagionale ove collocare i prodotti a prezzi economici.

La Sila, onorevoli colleghi, ha qualità veramente uniche. Basti pensare al fatto che ad una media di altitudine di 1.400 metri sul mare il tasso dello jodio presente nell'atmosfera è talmente alto per cui è statisticamente provato che nella colonia preventoriale di Camigliatello Silano si ottengono guarigioni delle forme miste di tubercolosi. Altro lato la mancanza assoluta di forme di gozzo o altre malattie da carenze jodiche in tutti coloro che abitano permanentemente sull'Altipiano e che consumano acque povere di tale importante elemento.

È veramente delittuoso disperdere tali ricchezze e non coordinarle secondo un disegno organico che ne sviluppi al massimo la potenzialità. Or dunque a ciò è rivolta la presente proposta la quale persegue il duplice scopo:

1°) proteggere, sviluppandolo, il patrimonio boschivo;

2°) creare, attraverso i centri di produzione e ripopolamento di selvaggina stanziale e l'apertura di due grossi centri ittogenici, la più vasta e ricca zona di caccia e pesca sportiva di tutta l'Italia.

La presenza massiccia di comitive di cacciatori e pescatori da ogni parte della penisola e dall'estero porterebbe ad una media di almeno sei mesi all'anno il periodo di massima presenza sull'Altipiano. Ciò consentirebbe gestioni alberghiere economiche oltre all'impianto in ogni villaggio dell'O.V.S. di case-rifugio per sportivi che eleverebbero i redditi dei contadini fermando il preoccupante esodo dei giovani, perdurando il quale finirebbe la speranza di ogni sviluppo agricolo nella zona. Non è, quindi, attraverso la creazione di un parco nazionale che si affrontano e risolvono tali complessi problemi. Una iniziativa di tal genere si rivela innaturale ed antistorica perché risulterebbe geograficamente emarginata rispetto al complesso dell'Altipiano lasciando chiusa una larga zona dello stesso nel momento in cui si avverte l'esigenza di aprire la Sila stimolando e razionalizzando l'impresa pubblica e privata.

Per questo si è pensato di affidare, attraverso la creazione di una gestione speciale autonoma, all'Opera valorizzazione Sila l'applicazione pratica della presente legge; poiché più di ogni altro Ente ha la struttura tecnica, l'esperienza sperimentale, gli studi più approfonditi per coordinare ed attuare la legge medesima.

Al fine di assicurare piena collaborazione tra i vari organismi e per il rispetto di attribuzioni che altre leggi commettono ad Enti come la provincia, il demanio dello Stato, l'Ente turismo, l'E.N.El. (quest'ultimo interessato per la parte che riguarda gli impianti dei bacini idroelettrici) si propone che il Consiglio di amministrazione dell'Opera valorizzazione Sila sia integrato ai soli fini dell'applicazione della presente legge con i rappresentanti dei detti Enti, devolvendo al Consiglio stesso, in tal modo allargato, il compito di redigere il piano generale d'intervento, il regolamento e l'approvazione annuale del bilancio di previsione.

L'analitica articolazione della proposta di legge ci evita di dovere partitamente illustrare i vari articoli. Ci fermeremo un po' sull'articolo 8 che stabilisce l'obbligo della creazione di centri di produzione e allevamento di selvaggina stanziale per alimentare il ripopolamento delle zone venatorie. La vastità del terreno da trattare consente lo

sviluppo della selvaggina, in specie starna, pernice, lepre, capriolo, daino e cinghiale che a seconda della particolarità della zona vi possono trovare *habitat* ideale. Così dicasi per la produzione di milioni di avannotti di trota, cavedani ed altre specie di pesce di acqua dolce pregiato attualmente importati e sempre insufficienti a coprire il fabbisogno da destinare al ripopolamento dei bacini e dei fiumi Lao, Esaro, Crati, Neto, Savuto, Corace, Amato, Tacina e Mesima.

Altra sottolineatura merita l'articolo 9, comma b) ove è prevista la stesura del piano generale di utilizzazione del bosco che investe tutte le proprietà silane. Tale prescrizione mette fine ad arbitri, abusi ed interventi frammentari che per troppi anni si sono verificati, distruggendo un patrimonio che se razionalmente utilizzato avrebbe potuto rappresentare una fonte di ricchezza permanente.

L'articolo 11 che prevede le pene da comminare ai contravventori merita menzione speciale. È tempo che si fissino pene rispon-

denti all'importanza dei reati commessi. La distruzione quasi totale della selvaggina stanziale con i fari notturni o sulla traccia della neve, l'uso dei veleni e degli esplosivi nonché la pesca con la fiocina ed i fari abbaglianti durante i periodi in cui la trota deposita le uova nei torrenti affluenti dei laghi, sono altrettanti delitti che vanno stroncati perché annientano un patrimonio di grande valore. Per questo si è ritenuto di proporre pene adeguate e che vengono reclamate dalla coscienza degli onesti contro vere e proprie manifestazioni di prepotenza e malcostume.

I presentatori nutrono speranza che la presente proposta di legge possa trovare accoglimento e formulano sin d'ora la speranza che i colleghi interessati all'approvazione vogliano visitare di persona la zona in argomento. Più che le parole scheletriche della presente relazione varrebbe il convincimento scaturente dalla conoscenza diretta dei luoghi e delle prospettive di sviluppo in essa rappresentate.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e successive modificazioni, il compito di provvedere alla conservazione, all'incremento ed al miglioramento della fauna e della flora, alla conservazione delle speciali formazioni geologiche, all'incremento del patrimonio ittiologico, nonché alla protezione delle bellezze del paesaggio, ed alla intensificazione dello sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta corografica annessa alla presente legge.

A tal fine tutte le competenze attribuite dalle leggi in vigore agli organi statali centrali e periferici, agli Enti locali ed altre istituzioni sono trasferite all'Opera per la valorizzazione della Sila, la quale ne disporrà nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, integrato ai soli fini dell'applicazione della presente legge da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, da uno dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, da un rappresentante dell'Ente del turismo di Cosenza e da uno di Catanzaro, da un rappresentante della Direzione generale del Demanio forestale, da un rappresentante dell'E.N.El., provvederà alla redazione del piano generale d'intervento, del regolamento, nonché all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'agricoltura, di concerto con gli altri Ministeri interessati, sentiti il Consiglio Superiore dell'agricoltura, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la Commissione Consultiva per la pesca ed il Consiglio di Stato.

### ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con quelli della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, nonché del turismo e dello spettacolo, il perimetro del territorio di applicazione della presente legge potrà essere esteso a terreni limitrofi, la cui

aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati dall'articolo precedente.

#### ART. 3.

Il territorio delimitato come sopra è costituito in riserva permanente di caccia, pesca e protezione delle bellezze e delle manifestazioni naturali a tutti gli effetti di legge, senza bisogno di alcuna segnalazione dei divieti relativi.

Potranno, tuttavia, per finalità ritenute, caso per caso, opportune, apporsi tabelle di avvisi i quali saranno esenti da tassa di bollo.

In tal caso, per la segnalazione dei divieti agli effetti dell'articolo 842 del Codice civile, dalle norme penali contenute nel testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, saranno ad ogni modo sufficienti le tabelle con la semplice scritta « zona riservata ai sensi della legge... » e saranno apposte sul perimetro del territorio nei punti di intersecazione del perimetro stesso con ciascuna delle strade di accesso.

L'Opera per la valorizzazione della Sila è esente da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalità di cui al testo unico approvato con il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e da qualunque altra tassa potrà essere in seguito stabilita per le terre riservate; eppure esonerata dal pagamento del canone di concessione pesca previsto dal testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

#### ART. 4.

Le concessioni di bandite, di zone di ripopolamento e cattura, le riserve di caccia, nonché le concessioni di acquicoltura e i diritti di pesca in favore di privati o di enti pubblici ed in particolare di comuni e di province nonché le bandite costituite nei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ai sensi dell'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1016, esistenti nel territorio di cui all'articolo 1, rimangono senza effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

La determinazione del periodo venatorio e le limitazioni all'esercizio della caccia e della pesca nelle quattro zone in cui sarà distinto il territorio delimitato saranno stabilite nel regolamento.

ART. 6.

La pesca e la caccia nella zona annualmente aperta ed in tutto il territorio per le specie della selvaggina migratoria sarà limitata ai giorni di sabato, domenica, lunedì e martedì.

ART. 7.

L'Opera della valorizzazione della Sila provvederà alla costituzione ed all'esercizio di centri di produzione e allevamento di selvaggina per il ripopolamento delle zone venatorie.

Provvederà altresì, alla costituzione ed all'esercizio di centri ittici di produzione e allevamento da destinare al ripopolamento dei laghi e dei fiumi dell'intero territorio calabrese, ed alla bonifica dei laghi per l'eliminazione dei pesci nocivi.

ART. 8.

L'Ente provvederà a costituire in bandita di rifugio, di ripopolamento e di cattura i territori circostanti i centri di allevamento di cui al precedente articolo e per un perimetro e una estensione che saranno delimitati dall'Ente stesso.

I territori costituiti in bandita dovranno essere circondati da apposite tabelle portanti la scritta « bandita di caccia, rifugio e ripopolamento » e che saranno esenti da bollo.

ART. 9.

Nel territorio di applicazione della presente legge sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento e per le quali non sia applicabile la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) l'esecuzione di tagli boschivi non autorizzati. A tal uopo dovrà essere approntato dall'Ente un piano generale per la disciplina e l'utilizzazione del materiale legnoso maturo al taglio comprendente i terreni di proprietà del Demanio dello Stato, Demani comunali e proprietà privata comunque detenuta;

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato;

d) la caccia e la pesca, salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

e) l'accesso ai centri di allevamento, salvo speciali autorizzazioni;

f) la ripresa cinematografica per fini non dilettantistici ovvero la ripresa televisiva senza autorizzazione.

ART. 10.

Le concessioni di riserva di caccia e di acquicoltura sono subordinate a tutte le condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e sono soggette al pagamento di un diritto che sarà stabilito dall'Ente in relazione all'importanza e alla durata della concessione medesima.

ART. 11.

Chiunque contravviene ai divieti di cui ai precedenti articoli sarà passibile delle seguenti pene:

a) per la manomissione delle bellezze naturali o delle formazioni geologiche o paleontologiche da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 10.000 oltre la confisca del materiale di risulta. Nei casi in cui sia possibile la riduzione in pristino, le opere relative sono a carico del contravventore;

b) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 15.000 per ogni pianta abbattuta;

c) per l'uccellazione e la caccia abusiva da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 10.000. Per ogni capo abbattuto o ferito o comunque catturato di selvaggina stanziale protetta, da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 10.000.

In caso di abbattimento di più capi di selvaggina stanziale protetta da parte di elementi recidivi è comminata oltre la pena pecuniaria nella misura massima per ciascun capo ucciso o ferito anche l'arresto da un minimo di giorni 30 ad un massimo di anni 1; la condanna comporta la confisca delle armi, dei cani e della selvaggina uccisa. La caccia esercitata a mezzo di fari, normalmente od eccezionalmente installati su automezzi, anche se fuori del perimetro del territorio, ma nel raggio di chilometri 5, comporta, oltre alle pene previste dal comma precedente, la confisca del mezzo meccanico ed il provvedimento del ritiro della patente di guida per un anno. Le stesse pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia che sono aumentate di un terzo quando si tratti di più di tre persone.

L'applicazione congiunta della pena pecuniaria e di quella detentiva esclude dal

beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

d) per la pesca abusiva nei torrenti e nei laghi compresi nel perimetro del territorio della presente legge le pene previste dalla legge vigente in materia sono aumentate di un terzo; se si tratta di pesca nei centri ittici sono aumentate di una metà. In ogni caso sono soggetti a confisca i mezzi e gli attrezzi utilizzati.

La pesca esercitata con esplosivi, sostanze venefiche o con fiocina e faro, durante i periodi di posa delle uova è punita con la pena pecuniaria da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 50.000 nei casi più gravi ed in flagranza con l'arresto da un minimo di 30 giorni ad un massimo di un anno;

e) per l'accesso non autorizzato ai centri di allevamento lire 1.000 a persona;

f) per riprese cinematografiche a fini non dilettantistici e per riprese televisive lire 10.000.

#### ART. 12.

Le contravvenzioni alla presente legge potranno essere conciliate entro 15 giorni dalla notifica del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per l'infrazione.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva senza abbattimento o ferimento di capi o di pesca abusiva infruttuosa, la conciliazione non esime dalla confisca delle armi e degli altri strumenti atti alla caccia od alla pesca e del mezzo meccanico.

La conciliazione non è ammessa quando non è consentita l'oblazione a norma dell'articolo 162 del Codice penale.

#### ART. 13.

Non avvenendo la conciliazione entro i termini di cui all'articolo precedente e quando la conciliazione non è ammessa, i verbali di contravvenzioni saranno rimessi all'Autorità giudiziaria competente, per l'ulteriore corso di giustizia.

Per le contravvenzioni ai divieti disposti dalla presente legge l'azione penale si prescrive nel termine di 2 anni, qualora un termine maggiore di prescrizione non sia stabilito dal Codice penale o da altre norme penali in materia.



## ART. 14.

La sorveglianza dei territori è affidata agli agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate, che saranno reclutate, dall'Ente, con le modalità da determinarsi con il regolamento.

## ART. 15.

Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applicano le norme in vigore per le singole materie.

## ART. 16.

Allo scopo di rendere possibile l'esercizio della caccia e della pesca sino alla pubblicazione del regolamento, l'Ente determinerà le norme provvisorie che riterrà opportune nel rispetto delle leggi vigenti, salve le deroghe previste dalla presente legge.

## ART. 17.

Il bilancio relativo alla gestione del fondo di cui alla presente legge deve essere distinto ed autonomo rispetto a quello dell'Opera Valorizzazione Sila.

L'incidenza delle spese per il personale occorrente all'attuazione della presente legge non può, comunque, superare il 30 per cento nell'ammontare globale del bilancio di previsione.

## ART. 18.

Alla spesa occorrente per l'applicazione della presente legge sarà provveduto:

1°) con un'assegnazione annua di lire 100 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

2°) con il ricavato delle somme attualmente versate alle Camere di commercio di Cosenza e di Catanzaro per i lavori di migliorie, a seguito di rilascio di autorizzazioni per tagli di bosco compresi nel piano generale di utilizzazione di cui all'articolo 9, lettera b). La percentuale è fissata nella misura del 10 per cento del prezzo di aggiudicazione del materiale legnoso vendibile; ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata;

3°) con gli introiti di permessi e concessioni rilasciati dall'Ente nel territorio di cui all'articolo 1;

4°) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori, nonché della vendita dei beni assoggettati a confisca;

5°) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da Enti, Associazioni o privati.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

